

GLI STRUMENTI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA E- FATTURA, SPORT BONUS: AL VIA LA SECONDA FINESTRA, LE NUOVE REGOLE DEL COMMERCIO ELETTRONICO SUL REINDIRIZZAMENTO E GEOBLOCKING, IL REGIME AGEVOLATO PER I LAVORATORI IMPATRIATI, LE REGOLE PER LA CESSIONE DI ECOBONUS E SISMABONUS, I CASI PENDENTI DAVANTI AL GARANTE PRIVACY

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la guida "La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate", l'ufficio per lo Sport della Presidenza dei Consiglio dei Ministri ha reso noto che è aperta la seconda finestra per accedere alla richiesta per fruire dello Sport Bonus, il commercio elettronico e il regolamento europeo sul geoblocking, le precisazioni dell'Agenzia delle entrate sul regime agevolato per lavoratori rimpatriati, Privacy e la procedura per la definizione agevolata dei casi pendenti: questi i principali argomenti trattati dalla Circolare

Soggetti interessati

 IMPRESE	 PROFESSIONISTI	 PERSONE FISICHE
<ul style="list-style-type: none">• E-fattura: gli strumenti forniti dall'Agenzia delle Entrate• Apertura seconda finestra sport bonus: presentazione domande fino al 23 ottobre 2018• Commercio elettronico: da dicembre stop al geoblocking e al reindirizzamento automatico• Casi pendenti davanti al garante Privacy: come fruire delle sanzioni ridotte	<ul style="list-style-type: none">• E-fattura: gli strumenti forniti dall'Agenzia delle Entrate• Casi pendenti davanti al garante Privacy: come fruire delle sanzioni ridotte	<ul style="list-style-type: none">• Cessione eco bonus e sisma bonus• Regime agevolato per lavoratori impatriati

SOMMARIO

1. E- FATTURA: GLI STRUMENTI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. 2
2. APERTURA SECONDA FINESTRA SPORT BONUS: PRESENTAZIONE DOMANDE FINO AL 23 OTTOBRE 2018	Pag. 3
3. COMMERCIO ELETTRONICO: DA DICEMBRE STOP AL GEOBLOCKING E AL REINDIRIZZAMENTO AUTOMATICO	Pag. 4
4. REGIME AGEVOLATO PER LAVORATORI IMPATRIATI	Pag. 7
5. CESSIONE DELL'ECOBONUS E DEL SISMABONUS CON LE STESSE REGOLE	Pag. 10
6. CASI PENDENTI DAVANTI AL GARANTE PRIVACY: COME FRUIRE DELLE SANZIONI RIDOTTE	Pag. 11

1. E- FATTURA: GLI STRUMENTI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, in una sezione dedicata, la guida "La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate" al fine di arrivare preparati al 1° gennaio 2019, momento in cui l'uso della fatturazione elettronica sarà obbligatorio per tutti gli operatori titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia.

Tali soggetti dovranno emettere e ricevere le proprie fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi esclusivamente in modalità elettronica sia:

- con riferimento agli altri operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business)
- con riferimento ai consumatori finali (operazioni B2C, cioè Business to Consumer, quindi sola emissione)

Il kit, è presente nella sezione *Aree tematiche // Fatture elettroniche e corrispettivi*, e consta di:

1. Guida: predisposto per un uso pratico e veloce, fornisce le spiegazioni utili per comprendere le nuove modalità di fatturazione, spiegandone i cambiamenti apportati dal passaggio dalla carta al formato elettronico. Spiega inoltre, passo dopo passo, le modalità per predisporre, inviare e ricevere l'E-Fattura tramite il Sistema di Interscambio (SDI), illustrando graficamente i passaggi da eseguire nella sezione

dell'Agencia delle Entrate di "Fatture e Corrispettivi". Tale portale è accessibile ai singoli utenti titolari di partita IVA mediante delle credenziali personali (SPID, CNS oppure le credenziali Fisconline/Entratel) ed offre già servizi gratuiti, non solo per supportare l'operatore nel processo di fatturazione elettronica, ma anche nei processi di:

- Trasmissione dei dati dei corrispettivi
- Trasmissione delle comunicazioni periodiche di liquidazione IVA
- Comunicazione del c.d. spesometro (abrogato per le operazioni effettuate a partire dal 01 gennaio 2019)
- Conservazione elettronica della fattura

2. Due video-tutorial: disponibili sul canale istituzionale YouTube dell'AdE che spiegano rispettivamente:

- Fattura elettronica: illustra le principali informazioni sul tema.
- QR Code: un codice a barre bidimensionale che contiene i dati Iva dei soggetti passivi Iva e che può essere richiesto tramite l'accesso al proprio Cassetto fiscale o all'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi"

Si ricorda che...



Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica i soggetti che rientrano:

- Nel "regime di vantaggio" (art. 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011)
- Nel "regime forfettario" (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014).

Sarà cura degli stessi soggetti effettuare la corretta registrazione al portale Fatture e Corrispettivi ove, nell'area riservata, verranno rese disponibili tutte le fatture elettroniche ricevute.

Per gli stessi soggetti, rimane comunque valida la facoltà di poter emettere fatture elettroniche adeguandosi a quanto previsto dal Provvedimento del 30 aprile 2018.

A tali categorie si aggiungono i piccoli produttori agricoli che, per legge, sono stati esonerati dall'emissione di fatture, ancor prima dell'entrata in vigore della norma sulla fatturazione elettronica.

**2. APERTURA SECONDA FINESTRA SPORT BONUS: PRESENTAZIONE
DOMANDE FINO AL 23 OTTOBRE 2018**

Per aver accesso alla seconda finestra non verranno prese in considerazione richieste presentate prima del 24 settembre 2018.

L'ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che è aperta la seconda finestra per accedere alla richiesta per fruire dello Sport Bonus per l'anno 2018, così come previsto dall'art. 5 del DPCM del 23 aprile 2018 che ha recepito quanto normato nella legge di bilancio 2018.

Tutti i soggetti aventi diritto, possono presentare la richiesta, entro e non oltre il prossimo 23 ottobre, inviando il modulo allegato al comunicato via PEC all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it

Nel comunicato si rende noto che non verranno prese in considerazione richieste, per aver accesso alla seconda finestra, presentate prima del 24 settembre 2018; tali richieste, per confermare la loro validità dovranno essere ripresentate entro il 23 ottobre.

Si ricorda che...



Lo Sport Bonus è credito d'imposta per erogazioni liberali volte alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici ed è riconosciuto nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, nella misura del 50% dell'ammontare totale delle erogazioni liberali fino a 40.000 euro effettuate nel corso del 2018 e finalizzate alla realizzazione ed alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.

Le erogazioni liberali debbono essere corrisposte mediante pagamento con:

- bonifico bancario;
- bollettino postale;
- carte di debito/credito;
- assegni bancari e circolari

Il credito d'imposta, una volta riconosciuto, è utilizzabile in compensazione in tre quote uguali annuali nel 2018, 2019 e nel 2020. Lo stesso non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, e deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi successive sino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

3. COMMERCIO ELETTRONICO: DA DICEMBRE STOP AL GEOBLOCKING E AL REINDIRIZZAMENTO AUTOMATICO

Con le nuove regole, gli operatori economici che svolgono attività di commercio elettronico dovranno permettere l'accesso a beni e servizi in vendita a tutti i consumatori UE.

Il commercio elettronico sta aumentando considerevolmente in tutta l'Unione Europea, i consumatori utilizzano sempre più spesso il canale web per fare acquisti, tuttavia vi sono ancora diversi ostacoli, anche normativi, che non consentono ai consumatori di comprare ciò che desiderano nel negozio e nel paese di loro scelta.

Uno di questi limiti è il sistema del geoblocking, destinato a breve ad uscire di scena. Il Parlamento europeo nel febbraio scorso ha infatti approvato il regolamento n. 2018/302 che è già in vigore e che porrà fine dal prossimo 3 dicembre 2018 ai blocchi geografici per gli acquisti online. Con le nuove regole, gli operatori economici che svolgono attività di commercio elettronico, presenti in tutta l'UE dovranno permettere l'accesso a beni e servizi in vendita a tutti i consumatori UE, indipendentemente dal luogo in cui siano localizzati sul territorio dell'Unione e se sino ad ora hanno utilizzato sistemi di geoblocking o reindirizzamento automatico alle loro interfacce web, dovranno modificare le loro condizioni generali di accesso ai beni e servizi e ai mezzi di pagamento, rendendoli uniformi a livello dell'Unione europea.

3.1 Come funziona il geoblocking?

Si tratta di una restrizione che alcuni operatori economici applicano nell'ambito del commercio elettronico in base alla nazionalità, al luogo di residenza o di connessione dell'utente. Ciò si verifica quando tali operatori bloccano o limitano l'accesso alle proprie interfacce online, come siti Internet e applicazioni, a clienti di altri Stati membri che intendono effettuare transazioni transfrontaliere. Altrettanto avviene nei casi in cui vengono applicate condizioni generali diverse di accesso o pagamento dei propri beni e servizi ai clienti di altri Stati membri, sia online che offline. In alcune situazioni, tale disparità di trattamento potrebbe essere giustificata anche da fattori oggettivi, come la diversa normativa sui consumatori, quella fiscale, norme in materia di etichettatura dei prodotti, costi di spedizione, ma in altri casi si tratta di pratiche completamente arbitrarie e discriminatorie, che limitano i diritti dei consumatori, impedendo loro di usufruire di una scelta più ampia e di condizioni di acquisto migliori.

Proviamo con un esempio a comprendere meglio come opera il geoblocking. Poniamo il caso che un'azienda italiana intenda acquistare un servizio cloud su un sito di commercio elettronico tedesco. Inserisce i dati correttamente e procede all'acquisto, quando però sta per procedere, compare a schermo la frase "la stiamo reindirizzando sulla versione italiana", dove magari il servizio scelto ha un costo superiore. A volte invece il reindirizzamento avviene in maniera automatica senza che il consumatore se

ne accorga. Bene, questo è uno dei modi in cui il geoblocking si manifesta, impedendo al consumatore di selezionare i negozi online che preferisce.

3.2 Cosa accadrà dal prossimo 3 dicembre

Il nuovo regolamento n. 302 interviene per fermare l'applicazione dei blocchi geografici ingiustificati, in modo da eliminare gli ostacoli al mercato interno. Tuttavia, la nuova normativa europea non impedisce in maniera generale agli operatori di usare diverse versioni delle loro interfacce online per rivolgersi a clienti provenienti da Stati membri diversi, quello su cui essa interviene, vietandolo, è il reindirizzamento dei clienti da una versione dell'interfaccia online a un'altra senza il loro consenso esplicito, salvo che tale reindirizzamento non sia necessario per adempiere a specifici obblighi di legge previsti dallo Stato in cui ha sede l'operatore.

Prendiamo ad esempio i servizi elettronici quali il cloud computing, l'archiviazione dei dati, l'hosting di siti Internet e l'installazione di firewall, l'utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet, si tratta di servizi puramente elettronici, per fornire i quali non è richiesta alcuna consegna fisica; l'operatore può dichiarare e pagare l'IVA in modo semplificato, in conformità delle norme applicabili al MOSS per l'IVA previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, ragion per cui utilizzare il geoblocking per la fornitura di tali servizi è per il legislatore europeo una pratica discriminatoria che cesserà di esistere dal dicembre 2018. Ma la situazione è identica anche in relazione alla prestazione di servizi diversi da quelli forniti tramite mezzi elettronici, quali l'alloggio in alberghi, le manifestazioni sportive, il noleggio auto e la vendita di biglietti d'ingresso per festival musicali o parchi divertimento.

Sul punto richiamando il regolamento n. 302 all'art. 3, si legge che *"Un professionista non può, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento di un cliente, reindirizzare tale cliente ad una versione della sua interfaccia online diversa da quella cui il cliente desiderava accedere inizialmente, per via della sua struttura, della lingua usata o di altre caratteristiche che la rendono specificamente destinata ai clienti con una particolare nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento, a meno che il cliente non vi abbia esplicitamente acconsentito"*.

In base alle nuove regole, quindi, per effettuare il reindirizzamento, diventa necessario il consenso espresso dell'utente, che, una volta acquisito - anche esprimendo una preferenza che si applica a un account personale - dovrebbe essere ritenuto valido per tutte le visite successive dello stesso cliente alla medesima interfaccia online. Il cliente potrà comunque revocare tale consenso in qualsiasi momento. In ogni caso, tutte le versioni dell'interfaccia online dovrebbero restare facilmente accessibili al cliente in ogni momento. Il divieto del geoblocking non si applica qualora il blocco o la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento siano

necessari al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dalla normativa nazionale o europea. Ad ogni modo, in tali casi, l'operatore dovrà informare chiaramente gli utenti dei motivi per cui il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento sono necessari al fine di garantire il rispetto della normativa specifica. Una spiegazione che deve essere fornita nella lingua dell'interfaccia online cui il cliente desiderava inizialmente accedere.

3.3 Come cambieranno le condizioni generali di accesso a beni e servizi per chi sino ad ora ha usato sistemi di geoblocking

In base alle nuove regole, inoltre, gli operatori non potranno operare discriminazioni tra i clienti nemmeno in relazione alle condizioni generali di accesso a beni o servizi per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di connessione del cliente nelle situazioni in cui quest'ultimo intende:

- acquistare da un operatore beni che sono consegnati in un luogo di uno Stato membro dove l'operatore ne offre la consegna ai sensi delle sue condizioni generali di accesso o che sono ritirati presso un luogo concordato tra l'operatore e il cliente in uno Stato membro in cui le predette condizioni generali di accesso offrono tale opzione;
- ricevere da un operatore, tramite mezzi elettronici, servizi diversi da quelli che consistono principalmente nel fornire l'accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, compresa la vendita di opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni immateriali protetti, e nel permetterne l'uso o
- ricevere da un operatore servizi diversi da quelli prestati tramite mezzi elettronici in un luogo fisico nel territorio di uno Stato membro in cui l'operatore stesso svolge la propria attività.

3.4 Condizioni uguali in relazione ai mezzi di pagamento

Secondo il regolamento, un operatore di commercio elettronico non potrà, nell'ambito dei mezzi di pagamento dallo stesso accettati, applicare condizioni diverse a un'operazione di pagamento per motivi connessi alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento di un cliente, all'ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione, se:

- l'operazione di pagamento è effettuata tramite una transazione elettronica mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta avente lo stesso marchio di pagamento e appartenente alla stessa categoria;

- i requisiti di autenticazione sono soddisfatti a norma della direttiva (UE) 2015/2366; e
- le operazioni di pagamento sono effettuate in una valuta accettata dal professionista.

3.5 Controlli e verifiche

Compito degli Stati sarà quello di individuare un organismo interno che vigili sull'adeguata ed efficace applicazione delle nuove disposizioni e un organismo in grado di fornire assistenza pratica ai consumatori in caso di controversie con un operatore derivanti dall'applicazione delle disposizioni descritte innanzi.

Alla Commissione europea è affidato il compito di effettuare una valutazione sulla fine dei blocchi geografici entro due anni dall'entrata in vigore delle nuove norme. La valutazione considererà se introdurre le nuove disposizioni anche in relazione ai prodotti ancora esclusi, cioè quelli coperti da diritti d'autore, come musica, e-books e audiovisivo.

4. REGIME AGEVOLATO PER LAVORATORI IMPATRIATI

L'art. 16 del D.Lgs. 147/2015 ha introdotto il regime speciale per lavoratori rimpatriati per incentivare il rientro in Italia di lavoratori altamente qualificati, al fine di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del nostro Paese.

Il regime prevede la tassazione del reddito complessivo prodotto in Italia, sia esso autonomo o dipendente, nella misura del 50%, al verificarsi dei requisiti e delle condizioni previste, in via alternativa, dal comma 1 o dal comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs 147/2015. Tale regime agevolato ha durata quinquennale, a decorrere dal periodo d'imposta in cui il lavoratore trasferisce nuovamente la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'art. 2 del TUIR, e per i 4 periodi d'imposta successivi.

Con Risoluzione n. 51/E/2018 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla mancata indicazione da parte del legislatore del periodo minimo di residenza ed ha chiarito che *"considerato, tuttavia, che il comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all'estero di due anni, la scrivente ritiene che, per tali soggetti, la residenza all'estero per almeno due periodi d'imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l'accesso al*

regime agevolativo".

I soggetti rimpatriati possono, dunque, accedere all'agevolazione fiscale purché si impegnino a rimanere nel territorio italiano per almeno due anni.

Con la Risoluzione n. 72/E/2018 è stato dato parere positivo ad un cittadino italiano che ha richiesto di poter accedere al regime speciale, considerato che:

- a partire dal 01 Agosto 2018 è stato assunto da una società italiana;
- nel 2016, 2017 e 2018 è stato fiscalmente residente all'estero e pertanto ha svolto l'attività lavorativa fuori dal territorio italiano per più di 24 mesi;
- è laureato;
- ha trasferito la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR (sono considerate residenti le persone fisiche che per almeno 183 giorni risultino iscritte all'anagrafe o abbiano nello in Italia domicilio/residenza).

Nell'esprimere parere positivo l'Agenzia ha specificato che non rileva il fatto che *"l'attività lavorativa all'estero sia stata prestata con società appartenenti allo stesso gruppo".*

5. CESSIONE DELL'ECOBONUS E DEL SISMABONUS CON LE STESSE REGOLE

Il credito può passare solo a soggetti collegati ai lavori effettuati e chi lo accetta può cederlo solo un'altra volta, e anche in questo caso esclusivamente a soggetti privati collegati in qualche modo ai lavori effettuati. I chiarimenti sono contenuti nella Circ. n. 17/E dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio. Un documento che conferma l'interpretazione restrittiva delle norme già data con la Circ. n. 11 del 5 maggio, ma che offre qualche opportunità in più alle imprese per effettuare l'operazione.

L'Agenzia delle entrate, con la Circ. n. 11/E del 18 maggio 2018, aveva fornito alcuni chiarimenti in merito alla cessione dell'ecobonus precisando al riguardo che:

- la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;
- per "altri soggetti privati" devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, con esclusione

di banche e finanziarie (tranne nel caso dei contribuenti della no tax area) sia nel caso dell'originaria cessione che per quanto riguarda l'eventuale cessione successiva.

Per i privati in sostanza resta solo la possibilità di cedere il credito ai fornitori o ad altri condomini, in quanto, appunto, soggetti "collegati" ai lavori.

Ora, nella Circ. n. 17/E del 23 luglio 2018, l'Agenzia precisa che queste stesse indicazioni sono da considerarsi valide anche per quel che riguarda il sismabonus, ossia il credito d'imposta previsto per i lavori di consolidamento antisismico, che può arrivare fino all'85% della spesa per gli interventi quando questi vengono realizzati su immobili condominiali.

Quindi operativamente per i soggetti privati resta la possibilità di cedere il sismabonus solo alle ditte che hanno realizzato i lavori oppure ad altri condomini.

Più ampie, invece, le possibilità per le imprese, in quanto in questo caso il collegamento ai lavori può essere ad ampio raggio, sia nel caso del sismabonus che per quel che riguarda l'ecobonus.

In particolare, infatti, nel caso di società che partecipano a consorzi o reti d'impresa tra i soggetti privati "collegati" a cui è consentito cedere il credito si può intendere una qualsiasi delle imprese partecipanti anche se non hanno effettuato i lavori, oppure direttamente al Consorzio o alla Rete. No alla cessione, invece, nei confronti degli istituti di credito, degli intermediari finanziari e delle società finanziarie anche se appartenenti alla compagine.

Il credito, inoltre, può essere ceduto:

- al subappaltatore di cui si è servito il fornitore di servizi per realizzare l'opera di riqualificazione energetica e/o l'intervento antisismico;
- a chi ha fornito il materiale necessario;
- a fornitori, subappaltatori, o subfornitori che non hanno eseguito i lavori per i quali è consentito il trasferimento del credito, a condizione che si tratti di interventi rientranti nello stesso contratto di appalto o fornitura.

In ogni caso, conclude l'Agenzia, per evitare la cedibilità illimitata dei crediti d'imposta, il collegamento con il rapporto da cui deriva il diritto alla detrazione deve essere valutato con riferimento sia alla cessione originaria sia a quella successiva.

6. CASI PENDENTI DAVANTI AL GARANTE PRIVACY: COME FRUIRE DELLE SANZIONI RIDOTTE

L'Autorità Garante ha fornito delle risposte pratiche relativamente alla procedura per la definizione agevolata dei casi pendenti e ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una tabella in cui viene evidenziato l'importo della sanzione dovuta per ciascuna violazione in ragione della riduzione fissata dal decreto n. 101.

Secondo quanto stabilito dall' art. 18 del decreto n. 101/2018, entrato in vigore il 19 settembre 2018, coloro cui è stata notificata, entro la data del 25 maggio 2018, una violazione o una contestazione immediata di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento ai procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli artt. 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, 33 e 162, comma 2-bis, del Codice Privacy (vecchia formulazione), hanno la facoltà di chiudere i suddetti procedimenti versando una somma ridotta rispetto a quanto era previsto dalla disposizione sanzionatoria di riferimento, esattamente pari a due quinti del minimo edittale previsto dalla norma specifica per la sanzione. Tale agevolazione è esclusa se nel frattempo il Garante abbia adottato un provvedimento sanzionatorio mediante ordinanza-ingiunzione.

Il pagamento della sanzione in misura ridotta dovrà essere effettuato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto 101/2018, quindi entro il 18 dicembre 2018.

Il versamento potrà essere effettuato mediante bollettino postale intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA"; oppure con versamento tramite istituti bancari, uffici postali ecc., utilizzando l'apposito codice IBAN con la causale "Definizione agevolata sanzioni del __ (data contestazione) __ – capo X capitolo 2373 – Contravventore: _____", unitamente al numero della contestazione, laddove presente. Sul sito del Garante sono disponibili codice Iban e numero di conto da utilizzare per effettuare il versamento.

Qualora siano state contestate con un unico atto più violazioni, è facoltà dell'interessato scegliere di definirne in maniera agevolata solo alcune, in tal caso, sarà necessario precisarlo nella causale del versamento, dove andranno indicate le

violazioni per cui è effettuato il versamento (specificando il numero della contestazione o l'articolo della disposizioni che è stata violata).

6.1 Sanzioni già ridotte o aumentate in applicazione dell'art. 164-bis del vecchio Codice Privacy

Nel caso in cui con l'atto di contestazione la sanzione sia stata già determinata in misura ridotta ai 2/5 in ragione della contemporanea applicazione dell'art. 164-bis, comma 1, del vecchio Codice Privacy, considerando il testo del decreto n. 101/2018, deve considerarsi come importo utile ai fini della definizione agevolata del procedimento sanzionatorio solo quello pari ai 2/5 del minimo edittale previsto per la sanzione applicata. Nello stesso senso, se nell'atto di contestazione l'importo della sanzione sia stato raddoppiato per effetto dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 164-bis, comma 3, della vecchia formulazione del Codice Privacy, con riferimento al testo del decreto n. 101/2018, deve considerarsi come importo utile ai fini della definizione agevolata del procedimento sanzionatorio solo quello pari ai 2/5 del minimo edittale previsto per la sanzione applicata.

Se nell'atto di contestazione non è riportato l'importo della sanzione, poiché per la violazione commessa non era ammesso il pagamento in misura ridotta, ad esempio per le violazioni relative alle misure minime di sicurezza (artt. 33 e 162, comma 2-bis, del vecchio Codice) e quelle inerenti le "banche dati di particolare rilevanza o dimensione" (art. 164-bis, comma 2, del vecchio Codice), sulla base del testo del decreto n. 101, deve considerarsi come importo utile per la definizione agevolata del procedimento sanzionatorio solo quello pari ai 2/5 del minimo edittale previsto per la sanzione applicata.

6.3 Conseguenze qualora non ci si avvalga della definizione agevolata nei termini

Nel caso in cui il trasgressore nei confronti del quale pende un procedimento sanzionatorio, non si avvalga della procedura di definizione agevolata entro il 18 dicembre 2018, potrà versare l'intero importo contenuto nell'atto di contestazione oppure presentare nuove memorie difensive entro il 16 febbraio 2019. In tal ultimo caso, il Garante, considerate le nuove memorie presentate nei termini, potrà, in alternativa, disporre l'archiviazione degli atti ove ne ricorrano i presupposti, ovvero adottare specifica ordinanza-ingiunzione con cui potrà precisare la somma dovuta per la violazione e ingiungerne il pagamento all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate in via solidale. Il Garante potrà disporre l'archiviazione degli atti o adottare una specifica ordinanza-ingiunzione entro 5 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto n. 101/2018. Quindi, termine ultimo per l'archiviazione

degli atti o per l'adozione di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione sarà quello del 19 settembre 2023, questo perché la decorrenza del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute è stata interrotta in virtù dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, decorrendo nuovamente dalla data di entrata in vigore del decreto n. 101.

Qualora il soggetto non presenti neppure memorie entro il 16 febbraio 2019, potranno verificarsi due situazioni:

- Se nell'atto di contestazione è indicato l'importo della sanzione, il decreto n. 101 del 10 agosto 2018 prevede che, a seguito della mancata definizione agevolata del procedimento sanzionatorio entro il 18 dicembre 2018, al contravventore sia concesso l'ulteriore termine di 60 giorni per il pagamento spontaneo dell'intero importo, pari a quello contenuto nell'atto di contestazione, in quanto quest'ultimo assume automaticamente il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 689/1981 (art. 18, comma 2, del decreto). Quindi il trasgressore, decorso il termine del 18 dicembre 2018 per la definizione agevolata, ha tempo fino al 16 febbraio 2019 per versare l'intero importo determinato nell'atto di contestazione. Decorso l'ulteriore termine del 16 febbraio 2019, senza che egli abbia spontaneamente versato l'intero importo e senza presentare nuove memorie difensive, l'Ufficio procederà all'iscrizione a ruolo dell'intero importo indicato nell'atto di contestazione senza alcuna ulteriore notificazione al trasgressore, in quanto il provvedimento, diventato ordinanza-ingiunzione in applicazione dell'art. 18, comma 2, del decreto 101/2018, costituisce a tutti gli effetti titolo esecutivo.
- Se l'atto di contestazione non contiene la determinazione della sanzione, ma riporta solo i minimi e massimi edittali per la violazione rilevata, ad esempio nei casi di violazioni relative alle misure minime di sicurezza, di cui agli artt. 33 e 162, comma 2-bis, del vecchio Codice Privacy e relative a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni, di cui all'art. 164-bis, comma 2, del vecchio Codice, decorso il termine del 16 febbraio 2019, il Garante procederà ad adottare un provvedimento di ordinanza-ingiunzione (o di archiviazione), con cui verrà determinato l'importo della sanzione.

6.4 Casi esclusi dalla definizione agevolata

Nei casi in cui l'atto di contestazione sia stato notificato dopo l'entrata in vigore del Regolamento n. 679/2016 (25 maggio 2018), pur riferendosi a violazioni commesse prima di tale data, si è fuori dall'ambito di applicazione della definizione agevolata di cui all'art. 18 del decreto 101, pertanto, in tali casi, il Garante chiuderà il

procedimento sanzionatorio con un provvedimento di ordinanza-ingiunzione o di archiviazione, secondo l'iter ordinario previsto dal Codice e dalla legge 689/1981.

6.5 Sorte degli importi versati per il pagamento delle sanzioni

I proventi delle sanzioni ottenuti a seguito dalla procedura di definizione agevolata sono assegnati al bilancio dello Stato e, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, verranno destinate alle specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione nonché di attuazione del Regolamento svolte dal Garante della Privacy.